

IL PREPOSTO QUESTO SCONOSCIUTO

*Aggiornamento sul profilo di
responsabilità del preposto*

Franco Mugliari

<http://Muglialfuria.blogspot.com>

Capocantiere, capoufficio, caposquadra...

Il preposto in azienda viene quasi sempre definito in un modo più confacente all'effettiva organizzazione produttiva: caporeparto, caposquadra, capocantiere, capoturno, capolinea, caposala, capobarca, responsabile, coordinatore, supervisor, team leader ecc.

Preposti "di diritto" e "di fatto"

Preposti lo si può essere sia di **diritto (sulla base di una nomina formale)** che di **fatto (sulla base dei compiti svolti)**.

Uno o più preposti potrebbero operare come tali nell'organizzazione del datore di lavoro a prescindere dal loro riconoscimento formale.

c.d. Preposto a sua insaputa

Il preposto questo sconosciuto

DL 69/2013, decreto del "fare", una previsione normativa che ben si inserisce in un percorso strategico riguardante **ruolo e responsabilità** del preposto **che gli stessi interessati paiono ignorare.**

Il preposto e il DUVRI

La nuova previsione modifica l'art. 26 del T.U. e consente al datore di lavoro committente di scegliere tra l'elaborazione di un DUVRI e l'individuazione di un proprio incaricato chiamato a sovrintendere a cooperazione e coordinamento (**ruolo perfettamente ascrivibile al preposto**).

Il preposto questo sconosciuto

N.B. Nel testo originario approvato alla Camera in prima lettura il riferimento al preposto era esplicito:

"un proprio incaricato in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali tipiche di un preposto ..."

Il preposto questo sconosciuto

Un tassello importante posto ad integrazione del profilo di responsabilità di un soggetto che, se letto in successione con quanto emanato dal legislatore negli ultimi anni, in particolare nel testo unico, pare in netta evoluzione.

Il preposto prima del testo unico

Non che prima del T.U. il preposto fosse esente da compiti e responsabilità, ma basta andare a rileggersi la normativa previgente per capire come compiti e responsabilità fossero indicati, ma calibrati soprattutto in base a quanto la realtà lavorativa e la complessità di impresa richiedevano.

Il preposto prima del testo unico

D.Lgs. 626/94 – art. 4 (Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto) comma 5: “***Il datore di lavoro, il dirigente e il preposto che esercitano, dirigono o sovrintendono le attività indicate (...), adottano le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, e in particolare (...)***”

Il preposto prima del testo unico

A seguire un elenco di previsioni che potevano riguardare tutti tre soggetti indicati, **nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze**. Ecco pertanto che compiti e responsabilità del preposto potevano essere ricavati solo attraverso la lettura di come tali compiti venivano ripartiti nella situazione specifica.

Il preposto nel T.U.

Oggi non è più così, come la giurisprudenza aveva indicato, tant'è che gli obblighi del preposto (v. art. 19) sono **ben distinti** da quelli del datore di lavoro e del dirigente (v. art. 18) .

Il preposto nella L. 123/07

La necessità di una definizione puntuale dei compiti del preposto, che ritroviamo nella definizione all'art. 2 e, per quanto ai compiti all'art. 19 del T.U., viene indicata dal legislatore con la **legge 123/2007** che affidava delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Il preposto nella l. 123/07

articolo 1, comma 2, lettera f)

«**riformulazione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio, amministrativo e penale**, per la violazione delle norme vigenti e per le infrazioni alle disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati in attuazione della legge delega, tenendo conto della responsabilità e delle funzioni svolte da ciascun soggetto obbligato, **con riguardo in particolare a quelle del preposto**»

Art. 2 e Art. 19 T.U.

Il dato normativo chiaramente in che modo il legislatore ha voluto caratterizzare la figura del **preposto** come portatore di una **posizione di garanzia prevenzionistica originaria, autonoma, indipendente da delega e incarico specifico di sicurezza** incarnante la funzione **dell'essenziale del controllo**.

Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza 14 gennaio 2010 n. 1502

*“Il **preposto** è una delle tre figure cui, secondo la nostra legislazione antinfortunistica e secondo la giurisprudenza formatasi al riguardo, competono, nell'ambito dell'impresa, specifiche **posizioni di garanzia** autonomamente previste. Il preposto, come il datore di lavoro e il dirigente, è **individuato direttamente dalla legge e dalla giurisprudenza** come **soggetto cui competono poteri originari e specifici, differenziati tra loro e collegati alle funzioni ad essi demandati, la cui inosservanza comporta la diretta responsabilità del soggetto «iure proprio».***

Art. 2 T.U. co. 1 lett. e)

«Preposto»

Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei **limiti di poteri gerarchici e funzionali** adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, **sovrintende** alla attività lavorativa e **garantisce** l'attuazione delle direttive ricevute, **controllandone** la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed **esercitando un funzionale potere di iniziativa**.

Il preposto nel T.U.: gli obblighi

Articolo 19 - **Obblighi del preposto**

1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

- a) sovrintendere – vigilare – informare**
- b) verificare** accesso lavoratori formati
- c) richiedere l'osservanza - dare istruzioni**
- d) informare** i lavoratori esposti a un rischio grave
- e) astenersi dal richiedere ripresa attività**
- f) segnalare sulla base della formazione ricevuta**
- g) frequentare appositi corsi**

Il preposto nel T.U.: la formazione

Articolo 37. **Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti**

7. **I dirigenti (nb inseriti con il d.lgs. 106/09) e i preposti** ricevono a cura del datore di lavoro **e in azienda**, un'adeguata e specifica **formazione e un aggiornamento** periodico **in relazione ai propri compiti** in materia di salute e sicurezza del lavoro. I **contenuti** della formazione di cui al presente comma comprendono:

- a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- c) valutazione dei rischi;
- d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

Accordo formazione

Approvato il 21 dicembre 2011
(Rep. Atti n. 221/CSR)

**Lavoratrici/Lavoratori
Preposti e Dirigenti e lavoratori
di cui all'art. 21 comma 1
(autonomi)**

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, art. 37, co. 2

L' ACCORDO IN PREMESSA

1. L'accordo **disciplina** (ex art. 37 co. 2) la **formazione di lavoratori e lavoratrici, dei preposti e dei dirigenti, degli autonomi**
MA
per dirigenti e preposti, **per quanto facoltativa**, costituisce **corretta applicazione art. 37 co. 7**

FORMAZIONE PREPOSTO

Generale Lavoratori Credito permanente	Specifica Lavoratori	Particolare Preposto Credito permanente salvo modifiche preposizione	Totale
4	4	8	16
4	8	8	20
4	12	8	24
AGGIORNAMENTO 6 ore/5 anni			

A QUELLE FINALITA' SI DEVONO PIEGARE I CONTENUTI DELL'ACCORDO «FACOLTATIVI»

1. **Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità**
2. **Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione**
3. **Definizione e individuazione dei fattori di rischio**
4. **Incidenti e infortuni mancati**
(near miss=*tutte le volte che ti è andata bene*)
5. **Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri**

FAD



... segue...i nuovi contenuti «FACOLTATIVI»

6. **Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera**
7. **Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione**
8. **Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione**

NO FAD



Il preposto e la sua formazione

La formazione del preposto prevista dall'art. 19, comma 1, lettera f), costituisce una sorta di **“clausola di salvaguardia”** nel caso in cui egli non abbia provveduto a segnalare condizioni di pericolo che la **mancata o insufficiente formazione gli abbiano impedito di riconoscere.**

Capocantiere, capoufficio, caposquadra...

In tutti questi casi sono quasi sempre preposti **di fatto o di diritto lo sappiano o non lo sappiano**.

La qualifica, quantomeno ai sensi dell'art. 299 D.Lgs. N. 81/2008, poco importa.

Per la giurisprudenza

«tali qualità discendono dalla loro posizione assunta all'interno delle singole aziende o enti»

(Cass. Pen. sez. III, sentenza n. 14017 del 15/04/05)

Per il testo unico

Art. 299 (Esercizio di fatto di poteri direttivi)

1. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) [datore di lavoro], d) [dirigente] ed e) [preposto], gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.

Cassazione Penale, 6 luglio 1988 n° 7999
La supremazia (di diritto e di fatto)

L'individuazione dei destinatari delle norme antinfortunistiche **“va compiuta non tanto in relazione alla qualifica rivestita nell'ambito dell'organizzazione aziendale ed imprenditoriale quanto, soprattutto, con riferimento alle reali mansioni esercitate che importino le assunzioni di fatto delle responsabilità.”**

Cassazione Penale, 6 luglio 1988 n° 7999
La supremazia (di diritto e di fatto)

«La qualifica e le responsabilità del preposto non competono soltanto ai soggetti forniti di titoli professionali o di formali investiture, ma a chiunque si trovi in una posizione di supremazia, sia pure embrionale, tale da porlo in condizioni di dirigere l'attività lavorativa di altri operai soggetti ai suoi ordini; in sostanza preposto può essere chiunque, in una formazione per quanto piccola di lavoratori, espliciti le mansioni di caposquadra al di fuori della immediata direzione di altra persona a lui soprastante»

Cass., 16.06.2004, n. 40169; Corte di Appello Trieste, Sez. I Penale, 28 gennaio 2010

«La posizione di garanzia può sorgere a prescindere da un atto formale di investitura, ... essendo sufficiente alla individuazione del portatore di essa l'evidenza della sua collocazione verticistica nell'organizzazione del lavoro»

**Cassazione Penale, Sez. IV,
4.11.2010, n. 38991 (Montefibre)**

L'assunzione della posizione di garanzia in base ad un'assunzione di fatto di poteri inerenti obblighi di tutela è adesso normativamente prevista, in tema di sicurezza sul lavoro, nel caso di chi, pur sprovvisto di formale investitura, "esercita in concreto i poteri giuridici riferiti" al datore di lavoro, al dirigente e al preposto (art. 299 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81).

**Cassazione Penale, Sez. IV,
4.11.2010, n. 38991 (Montefibre)**

Invero, la posizione di garanzia richiede l'esistenza di poteri impeditivi che, però, possono anche concretizzarsi in obblighi diversi e di minore efficacia, rispetto a quelli direttamente e specificamente volti ad impedire il verificarsi dell'evento.

Art. 40 cp - Rapporto di causalità

*"Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua **azione od omissione**.*

Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo."

33

**Cassazione Penale, Sez. IV,
4.11.2010, n. 38991 (Montefibre)**

A titolo esemplificativo, la madre il cui figlioletto sta annegando non è tenuta a soccorrerlo se non sa nuotare, ma ciò non la esime certo dal chiamare i soccorsi; e così il medico che, nel corso di una terapia o di un intervento chirurgico, si rende conto di non essere in grado di affrontare un problema imprevedibile non va esente da responsabilità se non chiede l'intervento dello specialista che questo problema è in grado di affrontare.

Delega e sub-delega

Con il D.Lgs. 106/2009 si è modificato l'art. 16 del T.U. con introduzione della c.d. la c.d. sub-delega di responsabilità. **Sul punto si attende una sentenza della CGE.**

E se in prima battuta la delega poteva interessare i dirigenti, **la sub-delega potrebbe coinvolgere i preposti.**

Il preposto nel T.U.: la sub-delega

Articolo 16 - Delega di funzioni

3-bis. Il **soggetto delegato può, a sua volta**, previa intesa con il datore di lavoro **delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro** alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.

Errori o dimenticanze?

Vale ancora la pena ricordare altre modifiche intervenute con il D.Lgs. 106/2009 (forse a volte si è trattato solo della necessità di correggere errori materiali) ma indicative comunque dell'attenzione posta dal legislatore al ruolo del preposto.

Errori o dimenticanze?

Nella versione originale del D.Lgs. 81/2008, **non veniva sanzionato**, con ciò modificando l'orientamento da sempre tenuto (vedasi il D.Lgs. 626/94 e ancor prima quanto previsto dal D.P.R. 547/55) **l'obbligo del datore di lavoro e del dirigente** (art. 18 comma 1 lettera f)) di richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione.

Errori o dimenticanze?

Al contrario, **con riferimento al preposto** (art. 19 comma 1 lettera a)), la violazione del suo obbligo di vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione, provvedendo a darne notizia ai diretti superiori in caso di persistenza della inosservanza, **veniva sanzionata con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da 500 a 2.000 euro.**

Errori o dimenticanze?

Ed ecco che con il D.Lgs. 106/2009 per la violazione dell'art. 18 comma 1 lettera f), viene (re)introdotta la sanzione per il datore di lavoro e il dirigente (Art. 55. Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente) con previsione dell'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro.

Art. 56. Sanzioni per il preposto D. Lgs. 81/08 ante e post 106/09

a) arresto fino a due mesi o ammenda da 400 a 1,200 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettere a), e), f);
b) arresto sino a un mese o ammenda da 200 a 800 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettere b), c), d);
c) ammenda da 200 a 800 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettera g).

a) *arresto fino a due mesi o ammenda da 450 a 1,200 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettere a), c), e), f);*
c) *arresto fino a 1 mese e ammenda da 200 a 800 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettere b), d), g).*

IL PREPOSTO

Giurisprudenza con riferimento ai compiti del preposto:

- Sovrintendere
- Controllare
- Segnalare
- Informare
- Istruire

La Corte di Cassazione ha ben definito la differente posizione di garanzia del preposto rispetto a quella del datore di lavoro confermando la condanna di un preposto nei seguenti termini:

"la posizione di garanzia del preposto, che ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 19 per la parte in cui la nuova norma rappresenta una sintesi di tutto l'assetto della precedente giurisprudenza in materia, deve sovrintendere e vigilare, informare, verificare, frequentare corsi di formazione, è definita in termini che non lasciano spazio a imputazioni che riguardano le omissioni di cautele relative alla organizzazione del lavoro incombente su altri soggetti (datori di lavoro e dirigenti)".

Secondo la Cassazione

I preposti sono "i soggetti che sovrintendono all'espletamento delle attività soggette alla normativa prevenzionistica. **Non spetta, perciò, al preposto adottare misure di prevenzione, ma fare applicare quelle predisposte da altri** intervenendo con le proprie direttive ad impartire le cautele da osservare.

Posto che con il termine 'sovrintendere' si indica l'attività rivolta alla vigilanza sul lavoro dei dipendenti per garantire che esso si svolga nel rispetto delle regole di sicurezza, il caposquadra va inquadrato [legalmente e automaticamente] nella figura del preposto perché rientra nei suoi compiti dirigere e sorvegliare il lavoro dei componenti la squadra.

Cassazione Penale, Sezione 4 Sentenza 21 aprile 2006, n. 14192

Non può sfuggire, pertanto, alle sue responsabilità il soggetto che avendo il potere di ordinare un tipo di lavoro non controlli che questo sia compiuto secondo le norme antinfortunistiche.

In caso contrario verrebbe meno un anello della catena organizzativa, essendo impossibile per chi non si trovi sul posto di lavoro effettuare tale controllo che costituisce una delle attività più importanti tra quelle dirette ad evitare gli infortuni.

Cassazione Penale, Sez. 4, Sentenza 21 aprile 2006, n. 14192

*"B. S., imputato del reato di lesioni colpose e di violazione degli artt. 4 co 5 lett f) e dell'art. 90, co 2 lett b) D lgs 626/94 per non avere **controllato** in qualità di **capo squadra** che il sottoposto A. G. intento a segare pezzi di legno utilizzasse l'apposito attrezzo spingi-pezzo cagionando allo stesso una lesione personale grave costituita dalla perdita del secondo dito della mano destra con diminuzione permanente della capacità prensoria".*

Cassazione Penale, Sez. 4, Sentenza 11 marzo 2008, n. 10812

"il capo-reparto è, quale preposto, personalmente tenuto a fare adottare ai dipendenti i necessari mezzi di protezione individuale adeguati al tipo di lavoro che devono compiere, svolgendo a tal fine specifica attività di vigilanza e controllo; altrimenti, in caso di insorgenza di rischi all'integrità fisica dei lavoratori, deve segnalare al datore di lavoro la carenza o inadeguatezza del mezzo di protezione individuale dato in uso ai dipendenti.

Cassazione Penale, Sez. 4, Sentenza 11 marzo 2008, n. 10812

Nella fattispecie, dalle considerazioni che precedono è dato trarre la conclusione che l'imputato, nella spiegata qualità, è venuto meno sia all'obbligo di vigilare che l'operaio Z. indossasse la maschera coprivotto prima di procedere alla verniciatura con la pistola ad aria compressa, sia all'obbligo di vietare l'uso degli occhiali incautamente forniti allo Z., benché privi di alette protettive e di segnalarne, per tempo, al datore di lavoro la necessità di renderli adeguati allo scopo di protezione degli occhi [nella fattispecie all'operaio derivarono lesioni all'occhio sinistro attinto da uno spruzzo di vernice].

Cassazione Penale, sez. IV sentenza 2.4.2007, n. 21593)

«preposto è colui che sovrintende a determinate attività produttive o più esattamente svolge funzioni di immediata supervisione e di diretto controllo sull'esecuzione delle prestazioni lavorative. La sua specifica competenza prevenzionale è quella di controllare l'ortodossia antinfortunistica dell'esecuzione delle prestazioni lavorative, cioè di assolvere agli obblighi indicati nell'art. 4. Tra questi è compreso quello di aggiornare le misure prevenzionali in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi o al grado di evoluzione della tecnica di prevenzione e protezione, ma sempre nell'ambito delle sue limitate attribuzioni che attengono all'organizzazione delle modalità lavorative e non alla scelta dei dispositivi di sicurezza»

Corte di Cassazione - Sez. IV Penale – Sentenza n. 42469 del 1° dicembre 2010

“La contestazione mossa aveva riguardo a specifiche condotte omissive caratterizzate da negligenza, imperizia e imprudenza, e tutte relative a compiti propri del preposto e caratteristici della sua posizione di preminenza tecnica e gerarchica”. L'attrezzaggio di una macchina con modalità incongrue rispetto alla singola lavorazione da svolgere in un determinato momento, infatti, non rientra certo, secondo la Corte, nei compiti di investimento, previsione, predisposizione, e controllo propri del datore di lavoro per cui la Corte di Appello ha applicato correttamente i principi di diritto relativi alla addebitabilità della colpa, “evidenziando che le omissioni accertate sono da riportare alla posizione di garanzia che caratterizza la responsabilità del preposto entro i confini del corretto esercizio delle competenze tecniche, tutte proprie della sua qualifica e delle sue mansioni”.

Corte di Cassazione - Sez. IV Penale – Sentenza n. 42469 del 1° dicembre 2010

La Corte di Appello, ha fatto inoltre notare la Sez. IV, ha individuata la causa dell'infortunio nella mancata idonea regolazione della posizione dello schermo protettivo che sale e scende in sincrono col mandrino del trapano a colonna e che in sostanza lo schermo non copriva e non schermava in alcun modo la punta rotante del trapano. **“Il compito di regolazione/macchina”, ha così concluso la suprema Corte, “spetta, operazione per operazione, ad un operativo e non, certamente, al datore di lavoro”.**

Il concetto di sovrintendere

La Corte di Appello di Milano, analizzando quelle norme in cui l'accento è posto proprio sul verbo “sovrintendere”, ha autorevolmente sostenuto che **“l'accento ... è posto su “tale verbo”, che, secondo il suo significato letterale, confermato da un concorde orientamento della dottrina e della giurisprudenza, indica essenzialmente un'attività rivolta a vigilare sul lavoro dei dipendenti, per garantire che esso si svolga nel pieno rispetto delle regole di sicurezza imposte dalla legge e dagli organi dirigenti dell'azienda e comporta anche un limitato potere di impartire ordini e istruzioni di natura meramente esecutiva”.**

Il concetto di sovrintendere

Il tratto essenziale di tale funzione è vigilare, e la vigilanza **“dovrebbe consistere in un assiduo controllo dello svolgimento dell'attività lavorativa, in conformità ai modi, ai tempi e agli obiettivi fissati in via generale dai superiori gerarchici (i dirigenti) e sulla base dei criteri di massima, con i mezzi, le attrezzature e i presidi di sicurezza dagli stessi preordinati”**

Cass. Pen. sez. IV, sentenza 25/1/1982 n. 745

Un soggetto, alle dirette dipendenze del datore di lavoro, al quale è attribuita (di fatto, o mediante specifico incarico) una funzione di controllo permanente e di sovrintendenza nello svolgimento della prestazione lavorativa. In particolare ha ritenuto che “i preposti non esauriscono il loro obbligo con l'impartire generiche disposizioni al personale sottostante, essendo essi tenuti a vigilare sulla concreta attuazione di tali disposizioni e a predisporre i mezzi che si rendano necessari”.

**Cass. pen. sez. IV, 13/7/1990
sentenza n. 10272**

«in caso di mancata osservanza delle misure di sicurezza da parte di uno o più lavoratori, il capo reparto non può limitarsi a rivolgere benevoli richiami, ma deve informare senza indugio il datore di lavoro o il dirigente legittimato a infliggere richiami formali e sanzioni a carico dei dipendenti riottosi»

**Corte di Cassazione sezione III penale,
27 gennaio 1999 n. 1142**

“il preposto, privo del potere o dovere di predisporre mezzi e strutture, svolge compiti di controllo e sorveglianza, con corrispettivi poteri organizzativi e disciplinari”:

- *“è responsabile, tra l'altro, dell'attuazione delle misure di sicurezza decise dal datore di lavoro ed organizzate dai dirigenti per il concreto svolgimento dell'attività lavorativa»;*
- *“rende edotti i lavoratori dei rischi cui sono soggetti”;*
- *“vigila sull'uso dei dispositivi di sicurezza individuali”;*
- *“verifica se, nelle fasi di produzione, si presentino rischi imprevisti e prende le opportune cautele”;*
- *“deve attuare il piano di manutenzione delle macchine e predisporre verifiche e controlli sulle stesse per garantirne la perfetta efficienza”.*

La sentenza aggiunge che:

“da tale coacervo di funzioni si evince che grava sul preposto, nell'alveo del suo compito fondamentale di vigilare sull'attuazione delle misure di sicurezza, l'obbligo di verificare la conformità dei macchinari alle prescrizioni di legge e di impedire l'utilizzazione di quelli che, per qualsiasi causa (inidoneità originaria o sopravvenuta), siano pericolosi per l'incolumità del lavoratore che li manovra”.

**Cass. Pen. sez. IV, 10/3/1995, n.4432:
La qualificazione tecnica del preposto**

1) all'imprenditore che abbia [provveduto a] nominare un preposto per sovrintendere determinate specifiche operazioni [ad es. caposquadra, caporeparto], designando una persona capace ed idonea a sostenere il ruolo assegnatogli, non può essere addebitato l'evento dannoso che si sia verificato per inosservanza delle disposizioni che regolano quelle specifiche operazioni;

**Tribunale Penale di Milano - Sentenza 12 luglio 2002
Preposto e comportamento imprevedibile del lavoratore**

“il preposto non è responsabile delle lesioni subite dal lavoratore nell'effettuare un'operazione di movimentazione manuale di carichi, allorché abbia informato i lavoratori circa la necessaria adozione delle specifiche misure di sicurezza individuate e abbia predisposto le attrezzature idonee per l'esecuzione del lavoro. Non è configurabile inoltre la colpa in capo al preposto per omessa vigilanza relativa all'utilizzo delle dette attrezzature se l'evento è riconducibile ad un'imprevedibile iniziativa del lavoratore, di cui l'imputato non era a conoscenza”.

**Corte di Cassazione penale sentenza n.
29323 - 15 dicembre 2008**

«il caposquadra risponde personalmente degli infortuni suoi e dei compagni se non ha seguito le misure antinfortunistiche né le ha fatte seguire ai suoi colleghi».

Il provvedimento ha respinto il ricorso di un caposquadra, responsabile della sicurezza in cantiere, che lamentando di appartenere al quarto livello contrattuale sosteneva di non poter rispondere di un infortunio al posto dei vertici aziendali. Secondo la ricostruzione dei fatti, svoltisi durante la posa in opera di cavi coassiali presso un condominio, sia l'operaio che il caposquadra hanno adottato comportamenti a rischio avventurandosi in condotti di passaggio senza l'ausilio dei supporti, come scale e cinture di sicurezza, a disposizione dell'azienda.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, **con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento.**

<http://muglialafuria.blogspot.com>

**«... Quando si parla di sicurezza,
si parla di uomini.
Mica si fa male la betoniera...»**

(Motto del Circolo di Sarnes)